



Fiba CISL

GRANCASSA News

www.fibacariparma.com



Fiba CISL

**Organo di Coordinamento
SAS Complesso**



**Notiziario Interno FIBA CISL Cariparma
Numero 4 - 13 Febbraio 2012**

DETRAZIONI IRPEF PER FAMILIARI A CARICO: PRECISAZIONI

Riportiamo di seguito una lettera inviata all'azienda in merito alle indicazioni impartite ai colleghi per le detrazioni Irpef per i familiari a carico 2012, che non riteniamo corrette:



**FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI e ASSICURATIVI
SAS di Complesso CariParma**

Spett.le
CariParma Crédit Agricole
Direzione Relazioni Sociali
e Amm.ne Personale
Via La Spezia 138/A
43125 Parma

Parma, 09 febbraio 2012

Oggetto: Detrazioni carichi di famiglia

Dobbiamo rilevare come le disposizioni da Voi impartite ai lavoratori in merito alla fruizione della detrazione per i carichi di famiglia, in busta paga, non tengano conto delle modifiche introdotte dall'art.7, comma1 lettera b del Decreto Legge 13/05/2011 n. 70 convertito in L. 106 del 12/07/2011 di seguito riportato:

"Art. 7. Semplificazione fiscale

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;"

Vi invitiamo a riconoscere in busta paga, a partire dal mese di febbraio, tali detrazioni ai lavoratori che abbiano già nell'anno scorso comunicato i dati relativi, recuperando anche gli importi non detratti nel mese di gennaio.

Vi invitiamo inoltre, con specifica circolare, ad informare adeguatamente i lavoratori di dette modifiche normative.

Rimaniamo in attesa di un vostro sollecito riscontro.

Distinti saluti.

Segreteria ODC FIBA CISL CariParma □

email: cariparma@fiba.it - Internet: www.fibacariparma.com - Indirizzo: via C.Ghiretti 2, 43126 Parma
Segretario Responsabile: ANDREA ZECCA - Parma 393 2099792

Segretari di Coordinamento:

FABIO BOMMEZZADRI - Parma 334 3067000 SANDRO TESTA - Torino 335 5472554

Segreteria: NICOLA TANZI - Piacenza 393 2099840 LEONELLO BOSCHIROLI - R.Emilia - 393 2099794

ROSA P. ALTAMURA - Napoli - 347 9318250 LOREDANA SESTITO - Firenze - 333 4526643

Tutte le Aziende del nostro Gruppo non hanno applicato questa semplificazione richiedendo ai dipendenti anche nel 2012 l'inserimento in procedura HR ACCESS e quindi analoghe comunicazioni sono state spedite in Friuladria e Carispezia.

In attesa di una risposta ufficiale, che consenta di dirimere la questione, cerchiamo di approfondire la materia nelle pagine che seguono.

COSA SONO ?:

I cittadini italiani sono tenuti ogni anno a pagare l'imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, che viene calcolata sulla base del reddito complessivo. L'ammontare dell'imposta viene ridotto anche dalle "detrazioni fiscali". Tra queste, all'art. 12 del TUIR, vi sono le "detrazioni fiscali per i carichi di famiglia" e riguardano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, naturali riconosciuti o adottivi o affidati o affiliati, e altri familiari indicati nell'art. 433 del codice civile (genitori o suoceri, generi o nuore, fratelli, ecc.) che non superano il reddito annuo di €. 2840,51.

Tali detrazioni per il coniuge e per i figli spettano anche se questi risiedono all'estero, mentre per quanto riguarda gli altri familiari la condizione è che risiedano con il dichiarante. Nei casi di variazione dei carichi familiari durante l'anno, come ad esempio i casi di nascita o morte o matrimonio o separazione, l'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi.

Spetta ad entrambi i coniugi, non legalmente separati, nella misura del 50% ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

Vi invitiamo a consultare per maggiori dettagli l' art. 12 del TUIR.

FRUIZIONE

COM'ERA NEL 2011:

Fino all'anno scorso era necessario, ad inizio anno o al verificarsi di eventi di variazione, far "pervenire" (tramite la procedura HR Access) al datore di lavoro la specifica richiesta. Il datore applicava le detrazioni mensilmente, riducendo così l'irpef calcolata in busta paga sulla base dei carichi familiari comunicati.

COM'E' DAL 2012:

Nel 2012 l'art. 7, comma 1 lett. b del DL 13/05/2011 n. 70 convertito in L. 106 del 12/07/2011, ha disposto l'abolizione dal 2012 della comunicazione annuale al datore di lavoro dei dati relativi ai familiari a carico per i quali si intenda beneficiare delle detrazioni; **l'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.**

"Art. 7. Semplificazione fiscale

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più' in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

.....

b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;"

GLI EFFETTI

I colleghi che nel 2012 non hanno inoltrato la richiesta, avendolo già fatto negli anni scorsi, peraltro come previsto dalla legge, si ritrovano a non fruire delle detrazioni in busta paga, subendo quindi una maggiore imposizione fiscale e quindi con un minor reddito netto. È pur vero che in sede di dichiarazione dei redditi (come vedremo più avanti) si possono recuperare tali detrazioni non fruite, ma resta sempre valido il principio " meglio prima che dopo"!

GLI IMPORTI E LA NORMATIVA

Per approfondimenti si rimanda al testo di legge oppure a vari siti internet quale ad esempio:

<http://www.dossier.net/irpef/norme/testo-manovra-finanziaria-2011-2013.htm>

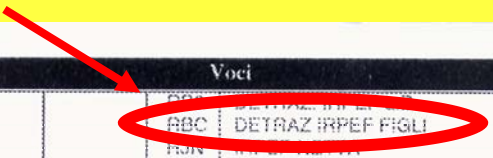
RACCOMANDAZIONI

Raccomandiamo comunque di inserire in procedura HR le richieste per le detrazioni nei seguenti casi:

- 1) Colleghi oggetto di operazioni di cessione anche se già fatta nell'azienda cedente, ma non ripetuta nell'azienda cessionaria.
- 2) Colleghi che nell'anno scorso si sono dimenticati di farlo
- 3) Colleghi che si siano dimenticati di comunicare eventuali variazioni così come indicato dalla legge.

LA BUSTA PAGA

Verificate la presenza delle voci specifiche:



Voci		Quantita'	Valore Unit.	Competenze	Trattenute
DEB	DETRAZ. IRPEF	53,810			
RBC	DETRAZ. IRPEF FIGLI	20,680			
RUN	DETRAZ. IRPEF				605,73
SHE	N. FIGLI A CARICO	1			
RMY	DETRAZ. PROGRESS.	747,980			
SAY	GG ANNO LAV.DIP.	304			

COME RECUPERARE LE DETRAZIONI NON FRUITE

È semplicissimo: basta compilare, nel mod. 730, il riquadro dei FAMILIARI A CARICO (per il contribuente e per l'eventuale coniuge nel caso di dichiarazione congiunta).

Ovviamente deve essere compilato anche il quadro C REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE secondo i dati del Modello CUD.

Il sistema automaticamente ricalcola le imposte e genera l'eventuale rimborso.